Nel procedimento 100/63,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, dal Centrale Raad Van Berop, foro olandese di ultima istanza in materia di previdenza sociale; domanda relativa alla causa promossa dalla

signora J. G. van der Veen, ved. Kalsbeek,

contro

la Sociale Verzekeringsbank

e a nove altre cause,

e vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla « sicurezza sociale dei lavoratori migranti » (*G. U.* del 16 dicembre 198, pp. 561 segg)

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

Ch. L. Hammes e A. Trabucchi, *Presidente di Sezione,*

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt et W. Strauss (*relatore*), *giudici,*

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

I — In Fatto

Nelle cause di merito sono parti taluni enti previdenziali olandesi e le vedove di dieci assicurati. Il giudice *a quo* fornisce tra l'altro le seguenti indicazioni :

> « A tutte le sopramenzionate vedove è stata assegnata una pensione vedovile a norma della Algemene Weduwen — en Wezenwet, (legge generale olandese sulle vedove e sugli orfani; in prosieguo designata « A.W.W. ») tuttavia non nella misura normale, e ciò perché esse fruivano pure di una pensione a norma delle leggi previdenziali tedesche. I menzionati enti ed organi amministrativi olandesi ritengono di essersi attenuti, nel calcolo della pensione, all'articolo 28 del Regolamento n. 3... (in prosieguo designato « il Regolamento »). Le vedove dal canto loro, contestano che detta disposizione sia loro applicabile ».

In relazione a ciò il giudice proponente ha deferito alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

«1) Se gli articoli 1, lettera *b*; 2, (1) p.p. e lettera *d*, e 3 del Regolamento vadano interpretati nel senso che il termine « legislazione » comprende anche la A.W.W., benché per questa legge, emanata posteriormente all'adozione del Regolamento stesso, non sia stata effettuata la notificazione di cui al sopramenzionato articolo 3, secondo comma.

2) Se l'articolo 28, (1) p.p. e lettera *b*, del Regolamento sia applicabile per stabilire l'ammontare della pensione vedovile a norma della A.W.W., anche qualora non si tratti « dell'acquisto, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni » di cui all'articolo 27 (1) del Regolamento, ed altresì ad onta del fatto che, in base A.W.W., l'ammontare della pensione vedovile non dipende dalla durata dell'assicurazione.

3) Se, qualora si tratti di una pensione vedovile a norma della A.W.W., nell'applicare l'articolo 28 (1) lettera *b*, del Regolamento si possano considerare come periodi d'assicurazione anche i periodi durante i quali l'interessato è stato assicurato in base alla Invaliditeitswet olandese.

4) Se l'articolo 28, (1) lettera *g*, del Regolamento, nel quale si fa menzione di « prestazioni già liquidate », si riferisca unicamente alle prestazioni già liquidate al 1° gennaio 1959, data di entrata in vigore del Regolamento. »

II — Il Procedimento

1) La domanda del Centrale Raad van Berop è pervenuta nella Cancelleria della Corte il 12 novembre 1963.

2) Hanno presentato osservazioni scritte ai sensi dell'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. :

— il Consiglio della C.E.E.,

— la Commissione della C.E.E.,

— le parti nelle cause di merito : Sociale Verzekeringsbank, Signora van der Veen, ved. Kalsbeek; Signora Laux, ved. van Doeland e Signora Flensburg ved. Molenaar.

3) La discussione orale ha avuto luogo il 12 maggio 1964.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 giugno 1964.

III — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.

Il Consiglio della C.E.E. tratta soltanto della seconda e della terza questione. Il Regolamento è completato dal regolamento

n. 130 del Consiglio C.E.E. (*G. U.* del 28 dicembre 1963, pp. 2996 segg.); l'articolo 7 di quest'ultimo contiene disposizioni di cui gli enti previdenziali olandesi devono tener conto nell'applicare gli articoli 27 e 28 del Regolamento.

Detto articolo 7 stabilisce che le modifiche in esso contemplate producono effetto dal 1º gennaio 1959. Il Consiglio tiene però a precisare che, nell'attribuire tale effetto all'articolo 7, esso « non ha inteso interferire nelle liti che costituiscono attualmente oggetto della causa 100/63 e che riguardano diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 130/63 ».

La Commissione della C.E.E. ha dedotto quanto segue :

Sulla prima questione

Essa va risolta in senso affermativo.

A norma del suo articolo 1 (*b*) in relazione all'articolo 2 (1) lettera *d*, il Regolamento si applica a tutte le leggi, regolamenti e disposizioni statutarie « esistenti e future » di ciascuno Stato membro, le quali riguardino le prestazioni ai superstiti. Esso si applica quindi del pari alla A.W.W., senza riguardo al fatto che questa è entrata in vigore dopo il Regolamento.

A tal proposito non ha alcuna rilevanza la questione se per l'A.W.W. sia stata fatta la notificazione. L'allegato B del Regolamento — il quale contiene l'elenco dei regimi di previdenza sociale vigenti nei vari Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento stesso — ha valore puramente dichiarativo. Qualsiasi provvedimento legislativo interno che disciplini le materie contemplate nel Regolamento ricade quindi ipso iure, fin dalla sua entrata in vigore, nell'ambito di applicazione di quest'ultimo. Qualora si ammettesse il contrario, gli Stati membri potrebbero determinare a loro beneplacito il campo di applicazione del Regolamento.

In subordine, la Commissione rileva che, a norma dell'articolo 3 (2) del Regolamento, i Paesi Bassi non erano tenuti a notificare l'A.W.W. La notificazione è prescritta soltanto per quei

provvedimenti che rendono necessaria la modifica dell'allegato B. Non è questo il caso dell'A.W.W., posto che la materia in essa disciplinata è gia inclusa nella nozione di « assicurazione morte prematura ».

Il regolamento n. 130/63 del Consiglio C.E.E. esclude inoltre ogni dubbio. L'articolo 7 di detto regolamento parte del presupposto che il Regolamento si applica all'A.W.W.

Sulla seconda questione

Anche tale questione va risolta in senso affermativo.

1) Gli articoli 27 e 28 del Regolamento contengono in sostanza due norme, le quali non sono necessariamente in relazione fra loro :

a) Per il caso che le leggi di uno Stato membro facciano dipendere l'acquisto del diritto alla pensione da un periodo minimo di assicurazione, l'articolo 27 prescrive che, nel calcolare detto periodo, si tenga conto anche degli anni durante i quali l'interessato è stato assicurato a norma delle leggi di un altro Stato membro. Detto articolo ha perciò importanza pratica soltanto qualora, secondo le leggi dello Stato di cui trattasi, senza il cumulo l'assicurato non avrebbe avuto diritto alla pensione.

b) L'articolo 28 (1), invece, disciplina il modo in cui la pensione dev'essere calcolata. Esso trova applicazione tutte le volte che l'assicurato è stato alternativamente soggetto alle leggi di due o più Stati membri. Nell'articolo 28 (1), le parole « un assicurato previsto all'articolo 27 » non si riferiscono al contenuto materiale dell'articolo 27, bensì al tipo di assicurato contemplato nello stesso (« un assicurato... sottoposto... alla legislazione di due o più Stati membri »). L'applicazione dell'articolo 28 (1) « è dunque indipendente dalla necessità di ricorrere all'articolo 27, paragrafo 1, perché sorga il diritto a pensione ».

2) È vero che nel redigere l'articolo 28 ci si è basati sull'esistenza di regimi nazionali a norma dei quali l'importo della pensione dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di guisa che la redazione di detto articolo non è del tutto appropriata quando si

tratta di una legge come l'A.W.W., la quale si basa sul rischio, e quindi prescinde da tale durata. Cionondimeno la ratio dell'articolo vale anche qui, non essendo equo che lo Stato che ha introdotto un'assicurazione rischio sopporti l'intero onere della pensione.

Non è inoltre esatto quanto sostengono talune delle parti nelle cause di merito, cioè che l'A.W.W. non conosce « periodi di assicurazione ». Richiamandosi alla definizione di detto termine contenuta nell'articolo 1 (*p*) del Regolamento, la Commissione sostiene che senza dubbio nell'A.W.W. non si « tiene conto » dei periodi di assicurazione per calcolare la pensione, ma che tali periodi sono peraltro in essa « definiti » in quanto vi si stabiliscono « le condizioni per essere assicurati e il periodo di tempo in cui si è tenuti a versare i contributi ».

La ripartizione proporzionale degli oneri fra enti previdenziali dei vari paesi è in armonia con una delle finalità del Regolamento, e precisamente con quella di evitare il cumulo delle prestazioni per lo stesso periodo.

3) Del resto, dall'articolo 7 del regolamento n. 130/63 risulta ora con chiarezza che gli enti previdenziali olandesi sono tenuti a corrispondere una pensione il cui importo è in relazione con la durata del periodo di assicurazione a norma della Invaliditeitswet (fino al 1° ottobre 1959) o dell'A.W.W. (dal 1° ottobre 1959) : l'equiparazione ai « periodi di assicurazione » compiuti a norma dell'A.W.W. ha infatti un senso soltanto se detti periodi devono essere presi in considerazione per determinare « l'ammontare della prestazione dovuta in forza dell'A.W.W. »

Sulla terza questione

L'articolo 7 del regolamento n. 130/63 impone di risolvere in modo affermativo la terza questione.

Sulla quarta questione

La questione va risolta in senso negativo.

La revisione di cui all'articolo 28 (1) *g*, presuppone l'applicazione previa delle lettere *e* ed *f*. Queste ultime non stabiliscono

alcun limite di tempo; esse partono dal principio che un assicurato, « a un dato momento », non soddisfi le condizioni poste da tutti i regimi che gli sono applicabili, sia con (*e*), sia senza cumulo (*f*). La lettera *g* stabilisce che si procederà allla revisione « man mano » che saranno soddisfatte dette condizioni; in tal caso la pensione viene calcolata secondo la regola generale di cui alla lettera *b*.

La Signora *van der Veen, vedora Kalsbeek*, parte in una delle cause di merito, ha dedotto quanto segue :

Nell'allegato B del Regolamento, a proposito dei Paesi Bassi è detto testualmente : « l'assicurazione morte prematura, ivi comprese le maggiorazioni ». L'aggiunta « ivi comprese le maggiorazioni » come pure « la complessiva concezione e formulazione delle leggi olandesi di cui all'allegato B » fanno ritenere che non ci si riferisca alla A.W.W., ma solo alla Invaliditeitswet. I Paesi Bassi avrebbero quindi dovuto notificare ai sensi dell'articolo 54 (1) del Regolamento, la modifica dell'allegato B resa necessaria dall'emanazione dell'A.W.W. Per quanto risulta alla ricorrente, la notifica non ha avuto luogo. Il Regolamento non può perciò trovare applicazione nel caso concreto.

Altre considerazioni conducono allo stesso risultato. Il Regolamento si propone di tutelare i lavoratori; applicarlo nel caso concreto significherebbe invece limitare il diritto alla pensione.

Anche volendo ammettere che il Regolamento sia applicabile, non si potrebbe tuttavia servirsi nella specie del metodo di calcolo proporzionale di cui all'articolo 23. La pensione accordata alla Signora van der Veen a norma dell'A.W.W., non le è stata attribuita in forza dell'articolo 27, giacché l'A.W.W. disciplina un'assicurazione rischio e non fa dipendere il diritto alla pensione da determinati periodi di assicurazione.

Quand'anche l'articolo 28 fosse applicabile, sarebbe comunque criticabile il sistema di calcolo usato dalla Sociale Verzekeringsbank (controparte nella causa di merito), cioè il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti a norma dall'A.W.W. con quelli compiuti ai sensi dell'Invaliditeitswet. Il contenuto dell'una e dell'altra legge sono « grandezze incommensurabili ». In realtà, per l'assicura-

zione olandese si deve partire da una durata dell'assicurazione di 50 anni — la durata teorica in base all'A.W.W. — meno la durata dell'assicurazione in Germania. « La pensione vedovile non dipende di per sé dalla durata dell'assicurazione, di guisa che un'applicazione conseguente deve implicare la presa in considerazione del periodo teorico complessivo di pagamento del premio ».

La Sociale Verzekeringsbank deduce quanto segue :

Sulle prime due questioni

La soluzione dev'essere in senso affermativo.

Sulla terza questione

La questione è stata nel frattempo risolta dall'articolo 7 del regolamento n. 130/63 del Consiglio della C.E.E.

Sulla quarta questione

In considerazione del tenore dell'articolo 28 (1) *g*, del Regolamento, « solo a partire dal 1º gennaio 1959 si possono considerare soddisfatte le condizioni ivi contemplate ». La lettera *g* si riferisce alle prestazioni che sono state liquidate il 1º gennaio 1959 o in seguito.

Le signore *Laux, vedova van Doelend*, e *Flensburg, vedova Molenaar*, parti in due delle cause di merito, osservano :

Sulla prima questione

Esse si rimettono al prudente apprezzamento della Corte.

Sulla seconda qiestione

L'articolo 28 del Regolamento è applicabile solo qualora dei diritti vengano acquistati, mantenuti o recuperati, ai sensi dell'articolo 27. Qualsiasi altra interpretazione si risolverebbe in uno svantaggio per il lavoratore che sia stato occupato, successivamente o alternatamente, in due o più Stati membri, rispetto al lavoratore che sia stato occupato nei Paesi Bassi o in un altro paese che non

sia uno Stato membro; la vedova di quest'ultimo riceverà infatti la piena pensione a norma dell'A.W.W., oltre a quella maturata nel paese non membro, mentre la tesi qui criticata ha come conseguenza che la vedova non riceve la piena pensione né a norma dell'A.W.W., né ai sensi delle norme vigenti nell'altro Stato membro. La tesi qui sostenuta implica invece solo dei vantaggi per i lavoratori che non abbiano maturato alcun diritto alla pensione nel o negli Stati membri in cui sono stati occupati; in tal caso appunto l'articolo 28 consente loro di ottenere le prestazioni.

L'articolo 28 serve ad impedire che « dei periodi di assicurazione vadano perduti ». Ciò non avviene però nel caso che, negli Stati membri in cui il lavoratore è stato occupato, sussista un diritto autonomo alla pensione; in tale ipotesi non è nemmeno necessario il cumulo.

L'articolo 28 non é quindi applicabile al caso in esame, giacche l'A.W.W. non è un provvedimento basato sui periodi di assicurazione.

Sulla terza questione

Non vi è alcuna norma dalla quale si possa desumere che i periodi di assicurazione ai sensi della Invaliditeitswet debbano essere equiparati ai periodi ai sensi dell'A.W.W.

Il giudice proponente non ha ben impostato la questione. Esso parla di « periodi di assicurazione... in base alla Invaliditeitswet olandese ». Nel far ciò esso perde di vista il fatto che detta legge distingue fra periodi di pagamento del premio e periodi di assicurazione. L'assicurazione resta in vigore anche se per determinati periodi non viene pagato alcun premio; l'ammontare dei premi pagati influisce solo sull'ammontare delle prestazioni.

Tale questione dev'essere risolta in senso negativo. L'Invaliditeitswet ammette la prosecuzione volontaria del pagamento del premio. Sarebbe in contrasto con lo spirito dell'A.W.W. — la quale contempla un'assicurazione rischio, con prestazioni uguali per tutti — l'ammettere che la prosecuzione volontaria influisca anche sull'ammontare delle pensioni dovute a norma dell'A.W.W.

IN DIRITTO

Il Centrale Raad van Beroep ha rivolto alla Corte una domanda d'interpretazione ai sensi dell'articolo 177 del Trattato C.E.E. La domanda è intesa essenzialmente ad accertare se determinate disposizioni di un regolamento comunitario siano applicabili a una data legge olandese, cioè alla A.W.W.

A norma del suddetto articolo 177 la Corte, qualora statuisca in via pregiudiziale, è unicamente competente a pronunciarsi sull'interpretazione del Trattato e degli atti emananti dagli organi della Comunità, mentre le è preclusa l'applicazione al caso concreto come pure il sindacato sulla legittimità di un provvedimento di diritto interno. Solo con questa riserva la Corte può prendere in esame le questioni nella specie deferitele.

I — Sulla prima questione

Il giudice *a quo* chiede alla Corte di dichiarare se gli articoli 1, *b*; 2 (1) p.p. e lettera *d*, e 3 del Regolamento debbano essere intesi « nel senso che il termine 'legislazione' comprende anche la A.W.W., benché per questa legge, emanata posteriormente all'adozione del regolamento stesso, non sia stata fatta la notificazione di cui al sopramenzionato articolo 3, secondo comma. »

1) Dai dati forniti dal giudice proponente risulta che l'A.W.W. contempla un'assicurazione morte prematura con prestazioni ai superstiti. Va quindi stabilito se la legislazione olandese in materia rientri fra le disposizioni sopraddette.

A norma dell'articolo 2 (1) p.p. e lettera *d*, del Regolamento, questo « si applica a tutte le legislazioni che riguardano... *le prestazioni ai superstiti* diverse da quelle corrisposte in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali ». L'Allegato B intitolato « Legislazioni alle quali si applica il Regolamento » indica, alla lettera *e*) della sezione riguardante i Paesi Bassi « *l'assicurazione*

morte prematura, ivi comprese le maggiorazioni ». Il Regolamento va quindi applicato a tutte le leggi olandesi che contemplano un'assicurazione morte prematura con prestazioni ai superstiti.

2) L'applicabilità del Regolamento a una legge determinata non si può escludere per il solo fatto che questa, essendo entrata in vigore successivamente ad esso, non è stata notificata ai sensi dell'articolo 3 (2) dello stesso Regolamento. L'articolo 1 (*b*) di questo sancisce infatti che il termine « legislazione » designa le leggi, i regolamenti, ecc... « esistenti e *futuri* » di ciascuno Stato membro. Detta disposizione non avrebbe alcun senso qualora gli Stati membri potessero, astenendosi dalla notifica di cui sopra, determinare a loro piacimento l'ambito di applicazione del Regolamento.

D'altro lato, a norma dell'articolo 3 (2) del Regolamento, l'obbligo della notifica sussiste solo qualora l'adozione di una nuova legislazione renda necessario un « emendamento » dell'Allegato B. Ciò non avviene qualora tale legislazione rientri in una delle categorie contemplate in detto allegato.

Dalle considerazioni che precedono discende che la prima questione deferita dal Centrale Raad van Beroep va risolta in senso affermativo.

II — Sulla seconda questione

Il giudice proponente chiede se l'articolo 28 (1) p.p. e lettera *b*, del Regolamento sia applicabile per stabilire l'ammontare della pensione vedovile a norma della A.W.W., anche qualora non si tratti « dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni » di cui all'articolo 27 (1) del Regolamento, ed altresì ad onta del fatto che, in base alla A.W.W., l'ammontare della pensione vedovile non dipende dalla durata dell'assicurazione.

1) Dal tenore dell'articolo 28 (1) p.p. si desume che esso è applicabile nei casi contemplati nell'articolo 27.

I regolamenti in materia di previdenza sociale trovano il loro fondamento, la loro cornice e i loro limiti negli articoli 48-51 del Trattato, destinati a garantire la libera circolazione dei lavo-

ratori. A norma dell'articolo 51, detti regolamenti devono « garantire » ai lavoratori migranti « il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste ». Lo scopo di detta disposizione è quello di consentire al lavoratore migrante di ottenere il diritto alle prestazioni mediante il cumulo dei periodi lavorativi trascorsi nei vari Stati membri. In tale prospettiva, il calcolo delle prestazioni dev'essere effettuato in base alla somma di detti periodi.

Gli articoli 27 e 28 del Regolamento rispondono a detto scopo.

Essi si completano quindi reciprocamente, devono essere considerati nella stessa prospettiva e vanno di conseguenza applicati congiuntamente. Qualora l'articolo 28 fosse applicato separatamente dall'articolo 27, potrebbe derivarne, in determinati casi, una diminuzione dei diritti dei lavoratori migranti : questi infatti, in base ai criteri di calcolo di cui all'articolo 28, potrebbero vedersi attribuire prestazioni inferiori a quelle cui, indipendentemente dall'applicazione degli articoli di cui trattasi, avrebbero diritto a norma delle leggi dei vari stati membri.

Lo scopo degli articoli 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto, bensì frustrato, qualora il lavoratore, per poter fruire della libertà di circolazione che gli è garantita, dovesse adattarsi a perdere dei diritti già acquisiti in uno dei paesi membri, senza ricevere in cambio prestazioni per lo meno equivalenti. Mentre gli Stati, nel ravvicinare le rispettive legislazioni ai sensi dell'articolo 100, hanno facoltà di modificarle profondamente, nell'osservanza delle garanzie previste dal Trattato e dal rispettivo ordinamento interno, l'articolo 51 non consente invece di adottare mediante regolamento disposizioni in contrasto con le finalità in esso contemplate, finalità che mirano ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori : l'eventuale diminuzione dei diritti di questi sarebbe quindi incompatibile con detto articolo.

Ne consegue che l'articolo 28 (1) p.p. e lettera *b*, è applicabile, in conformità all'articolo 51 del Trattato, soltanto nei casi contemplati nell'articolo 27, cioè qualora si tratti dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni.

2) Il giudice *a quo* ha poi sollevato il problema se l'articolo 28 sia applicabile a legislazioni che non commisurano l'ammontare della pensione alla durata dell'assicurazione.

Posteriormente al provvedimento di rinvio è stato emanato il regolamento n. 130/63 C.E.E. del Consiglio, « che modifica alcuni allegati del regolamento n. 3 e del regolamento n. 4 » (*G.U.* del 28 dicembre 1963, p.p. 2996 segg.), il quale ha lo scopo di colmare le lacune del Regolamento; all'articolo 7 esso modifica l'allegato G per quanto riguarda l'applicazione della legislazione olandese e introduce nuove disposizioni di cui gli enti previdenziali olandesi dovranno tener conto nell'applicare gli articoli 27 e 28.

Il regolamento n. 130 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione; le modifiche apportate dall'articolo 7 all'Allegato G del Regolamento dovevano però avere effetto dal 1º gennaio 1959. La retroattività non può tuttavia risolversi in un danno per le persone che abbiano acquistato il diritto alle prestazioni anteriormente alla pubblicazione del regolamento n. 130.

Dalle considerazioni che precedono discende che l'articolo 28 (1) p.p. e lettera *b*, si applica pure alle leggi che non commisurano l'ammontare delle prestazioni alla durata dell'assicurazione.

3) Di conseguenza, detta disposizione è applicabile solo qualora garantisca agli assicurati delle prestazioni almeno pari a quelle cui, a prescindere dal Regolamento, avrebbero diritto a norma delle leggi nazionali.

III — Sulla terza questione

Con la terza questione, che va presa in considerazione solo in caso di soluzione affermativa del secondo quesito, si chiede se « qualora si tratti di una pensione vedovile a norma della A.W.W., nell'applicare l'articolo 28, (1) lettera *b*, del Regolamento si possano considerare come periodi d'assicurazione anche i periodi durante i quali l'interessato è stato assicurato in base alla olandese Invaliditeitswet ».

L'articolo 7, B, *b*, del sopra menzionato regolamento n. 130 stabilisce espressamente che i periodi di cui trattasi non solo possono, ma devono essere equiparati ai periodi maturati ai sensi della legislazione olandese sull'assicurazione generale a favore delle vedove e degli orfani. Tale equiparazione può cionondimeno essere effettuata solo a condizione di non arrecare alcun pregiudizio alle persone che hanno acquistato il diritto alle prestazioni anteriormente alla pubblicazione del regolamento n. 130.

IV — Sulla quarta questione

Con tale questione il giudice *a quo* ha chiesto alla Corte di dichiarare se l'articolo 28 (1) lettera *g*, del Regolamento, là dove parla di « prestazioni già liquidate », intenda riferirsi unicamente alle prestazioni già liquidate « al 1° gennaio 1959, data dell'entrata in vigore del Regolamento ».

La disposizione in esame si richiama ai « casi previsti alle lettere *e*) ed *f*) del presente paragrafo » le quali lettere indicano il modo in cui dev'essere stabilito l'ammontare delle prestazioni qualora l'assicurato, « a un dato momento », non soddisfi le condizioni stabilite da tutte le leggi che gli sono applicabili. La lettera *g*) dispone che « le prestazioni già liquidate » saranno rivedute « man mano » che siano soddisfatte tali condizioni.

Dal complesso di dette disposizioni risulta che per « prestazioni già liquidate » si devono intendere quelle liquidate *a norma delle lettere* e) *ed* f). Detta liquidazione non poteva evidentemente aver luogo anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, in ispecie delle disposizioni ultime menzionate le quali hanno valore permanente, come del resto emerge dalle già citate parole « a un dato momento ». Le disposizioni dell'articolo 28 hanno pertanto anch'esse valore permanente.

V — Le spese

Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione della C.E.E., i quali hanno presentato osservazioni, non possono dar

luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause di merito, l'attuale giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nelle liti pendenti dinanzi al Centrale Raad van Beroep : a questo spetta quindi di provvedere sulle spese.

Per questi motivi

Visti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali della Commissione della C.E.E.,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visti gli articoli 48 a 51, 177 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,

Visti il Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., relativo alla « sicurezza sociale » dei lavoratori migranti (*G.U.* del 16 dicembre 1958, p. 561 e segg.) e il regolamento n. 130 del Consiglio (*G.U.* del 28 dicembre 1963, p. 2996 e segg.),

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

statuendo sulle questioni sottopostele in via pregiudiziale dal Centrale Raad van Beroep, con provvedimento del 30 ottobre 1963, dichiara :

1° Il termine « legislazione » di cui gli articoli 1, lettera *b*; 2 (1) p.p. e lettera *d*, e 3 del regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. — relativo alla « sicurezza

sociale » dei lavoratori migranti — comprende pure le leggi nazionali che contemplano l'assicurazione morte prematura con prestazioni ai superstiti, quand'anche queste siano entrate in vigore successivamente al regolamento n. 3 e non siano state notificate.

2° *a*) L'articolo 28 del menzionato Regolamento è applicabile unicamente qualora si tratti dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, di cui all'articolo 27.

***b*) Detto articolo è applicabile alle leggi che non commisurino l'ammontare delle prestazioni alla durata dell'assicurazione.**

***c*) Detto articolo è applicabile solo qualora i regolamenti garantiscano agli assicurati delle prestazioni almeno pari al totale di quelle cui, a prescindere dai Regolamenti nn. 3 e 130 del Consiglio della C.E.E., essi avrebbero diritto a norma delle varie leggi nazionali.**

3° Nell'ambito di applicazione degli articoli 27 e 28 del Regolamento n. 3, per stabilire la pensione vedovile a norma della legislazione olandese sull'assicurazione generale a favore delle vedove e degli orfani, i periodi di assicurazione maturati ai sensi della Invaliditeitswet olandese vanno equiparati a quelli effettuati in forza di detta legislazione.

4° L'espressione « prestazioni già liquidate » di cui all'articolo 28 (1) lettera *g* del regolamento n. 3, si riferisce a tutte le prestazioni liquidate a norma delle lettere *e* ed *f* di detto articolo 28 (1), qualunque sia la data della liquidazione.

5° Spetta al Centrale Raad van Beroep provvedere sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 15 luglio 1964

DONNER HAMMES TRABUCCHI

DELVAUX ROSSI LECOURT STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 luglio 1964

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE

Il Presidente
A. M. DONNER